



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

DECRETO DEL SINDACO

Reg.n.1

Fagagna, 24-03-2016

Oggetto: RELAZIONE FINALE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;)

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
a-eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b-sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c-eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d-aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica.

A tale adempimento il Sindaco ha adempiuto con decreto sindacale n° 1/2015 del 24/03/2015.

La norma prevede inoltre che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

TANTO PREMESSO

1. Si relaziona in merito ai risultati conseguiti in attuazione al Piano Operativo approvato con proprio decreto n. 1/2015.
2. Nel suddetto Piano Operativo, trasmesso alla Corte dei Conti il 28.04.2015 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Società Partecipate” e nella relazione allegata:

- a) si dava atto che la situazione delle partecipazioni del Comune di Fagagna alla data del 31.12.2014 risultava essere la seguente:
- partecipazione diretta in CAFC s.p.a. con una quota dell' 1,550550 % del capitale sociale,
 - partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l. il cui capitale sociale è detenuto nella misura del 73,50% da CAFC s.p.a.,
 - partecipazione diretta in PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 9% del capitale sociale,
- b) Si precisava che il Consiglio Comunale di Fagagna:
- con deliberazione n. 29 dd. 17/04/2007 aveva disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A. e che su tale decisione pendevano una serie di vertenze giudiziarie;
 - con deliberazione n. 13 dd. 01/03/2013 aveva disposto la cessione della propria quota di capitale sociale dalla Società consortile a responsabilità limitata PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE
- c) Si disponeva, conseguentemente di approvare il Piano con le seguenti indicazioni:
- partecipazioni da mantenere: nessuna,
 - partecipazioni da dismettere:
 - **CAFC S.p.A.** “Allo stato non è possibile indicare un tempo di attuazione certo per rendere effettiva la dismissione disposta dal Consiglio Comunale già nel 2007. Come emerge anche dalla relazione tecnica “Il Consiglio Comunale di Fagagna, con deliberazione n. 29 dd. 17/04/2007 ha disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A. L'atto è stato impugnato da CAFC S.p.A. avanti al T.A.R. di Trieste che con sentenza n. 227/2008 ha dichiarato detto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Avverso tale sentenza CAFC S.p.A. ha proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato che, a tutt'oggi non si è espresso in merito. La determinazione del valore delle azioni per il recesso è stata operata mediante esperto nominato dal Tribunale competente ex art. 2347 c.c. A fronte della richiesta di pagamento della somma spettante (€ 1.450.000,00) e al diniego opposto da CAFC S.p.A., il Comune ha richiesto al Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo. La richiesta è stata accolta e il G.O. ha ingiunto a CAFC S.p.A., di pagare al Comune quanto richiesto, oltre agli interessi e alle spese di procedura. Il Decreto Ingiuntivo è stato opposto da CAFC S.p.A. Il giudizio è ancora pendente”. Per altro la partecipazione in CAFC S.p.A. al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente, sul Bilancio Comunale e quindi anche quando il recesso deliberato sarà definitivo non vi saranno risparmi – in termini di minori spese – per il Comune.”
 - **FRIULAB s.r.l.** “Essendo la società partecipata da CAFC S.p.A. la dismissione indicata comporta automaticamente la dismissione della partecipata indiretta. In tal senso si ripropone quanto indicato sopra.”
 - **PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata** “Preliminarmente deve essere evidenziato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 dd. 01.03.2013 ha disposto la cessione della propria quota societaria ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. La società, comunque ha termine, previsto dallo Statuto, al 31.12.2015. Inoltre per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 3/2015 la Società PARCO

AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata dovrebbe essere composta da soli soggetti privati, giusto quanto previsto dagli artt. 55 e 60, comma 1, lett.d) della Legge medesima. Per quanto attiene alla tempistica e modalità di dismissione della quota l'obiettivo è quello di uscire dalla compagine sociale entro il 31.12.2015 attraverso la cessione della propria quota a soggetto privato”.

3. Per quanto riguarda la partecipazione in CAFC S.p.A. (e conseguentemente la partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l.) le vertenze inerenti il recesso deliberato nel 2007 al 31.12.2015 risultano ancora in essere.
4. Per quanto attiene alla partecipazione nella Società consortile a responsabilità limitata PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE con deliberazione giunta n° 166 del 30/11/2015 è stato deliberato il recesso dalla società “Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l.”, in relazione all'intera partecipazione detenuta nella predetta società, dando atto che, fermi restando i diritti patrimoniali spettanti al recedente, le modalità giuridiche di concreta attuazione dell'operazione di recesso verranno individuate discrezionalmente dall'organo amministrativo della società “Parco Agro-alimentare”, secondo quanto previsto e consentito dal vigente statuto. Conseguentemente, con nota datata 04.12.2015 del Sindaco di Fagagna, pervenuta alla società “Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l.” il 07.12.2015, si formalizzava il recesso ex art. 2473 c.c. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 29.12.2015 ha disposto la presa atto ed approvazione della dichiarazione di recesso con effetto dalla data di comunicazione all'Organo Amministrativo (quindi dal 07.12.2015).
5. Stante quanto sopra riportato e precisato **si è quindi conseguito il risultato previsto in sede di Piano Operativo.**
6. La presente relazione è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente/Società Partecipate”.



Il Sindaco
CHIARVESIO DANIELE